

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 4****N. 21/AV4 DEL 16/01/2015**

Oggetto: "Farmacia Marconi Luigi Eredi" - Sede farmaceutica unica del comune di Pedaso – Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio della farmacia in via provvisoria mortis causa da parte degli eredi , sotto la responsabilità di un direttore.

**IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 4**

- -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- DETERMINA -

1. di autorizzare i Sigg.ri Lanciotti Giovanna (moglie), Marconi Paolo (figlio) e Marconi Piero (figlio) in qualità di eredi del Dr. Marconi Luigi, deceduto in data 11/12/2014, titolare in vita della sede farmaceutica unica del comune di Pedaso, ad assumere la gestione in via provvisoria mortis causa della suddetta farmacia, affidando la direzione della stessa al dr. Massucci Augusto, nato a Porto San Giorgio il 14/09/1964, il quale è in possesso dei requisiti di legge, in quanto laureato in farmacia ed iscritto all'Ordine dei farmacisti delle provincie di Ascoli Piceno e Fermo al numero 758 .
2. di precisare che la gestione ereditaria potrà avere la durata massima di diciotto mesi dalla data del decesso del titolare, confermando in dodici mesi il termine massimo entro cui dovrà essere presentata la dichiarazione di successione (dunque fino al 11/12/2015) e in sei mesi il termine indicato dall'art.11 c. 11 Legge 27 del 24/03/2012;

3. di disporre che, ad integrazione della documentazione presentata, al fine di determinare la data di decorrenza del termine di sei mesi di gestione provvisoria effettiva, gli eredi dovranno produrre entro il 11/12/2015 dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 recante la data di presentazione della successione all'Agenzia delle Entrate;
4. di dare atto che ogni eventuale modifica dovrà essere comunicata a questa Aera Vasta;
5. di dare atto che la presente deliberazione, che deve essere conservata presso il Servizio Farmaceutico, viene rilasciata in copia conforme agli interessati ;
6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L.412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6 della L.R.26/96 e s.m. onde assicurare l'assistenza farmaceutica presso il comune dove è ubicata la farmacia ;
8. di trasmettere copia del presente atto al collegio sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.:

*Firma Il Direttore
Dott. Massimo Fioretti*

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**U.O.C. FARMACIA**

Regio Decreto 27/07/1934 n. 1265 – Approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie- TULS
Legge 475/1968 – Norme concernenti il servizio farmaceutico
DPR 21/08/1971 n. 1275 – Regolamento per l'esecuzione della L. 475/68
Legge 362/1991 - Norme per il riordino del settore farmaceutico
Legge 248/2006 – Misure urgenti per lo sviluppo.....”Legge Bersani”
Legge 27/2012 – Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e.....
Legge Regionale 7/82 (trasferimento funzioni dell'ex medico provinciale ai comuni che esercitano tramite le zone territoriali)

Si premette che in data 11/12/2014 è deceduto il Dr. Marconi Luigi, titolare della farmacia sede unica del comune di Pedaso, sita in via Giacomo Leopardi n.19.

Con nota prot. 0042106 AV4 del 16/12/2014 è stata presentata dagli eredi del de cuius istanza di prosecuzione all'esercizio della farmacia denominata “Farmacia Marconi Luigi Eredi” in via provvisoria, sotto la responsabilità di un direttore, corredata di dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi del D.P.R. 28,12,2000 n.445 , in data 16/12/2014 atta a comprovare la qualità di eredi Sigg.ri Lanciotti Giovanna (moglie), Marconi Paolo (figlio) e Marconi Piero (figlio).

Il direttore individuato, Dr. Massucci Augusto, nato a Porto San Giorgio il 14/09/1964, è in possesso dei requisiti di legge, in quanto laureato in farmacia ed iscritto all'Ordine dei farmacisti delle provincie di Ascoli Piceno e Fermo al numero 758. Il soprannominato farmacista era già stato in precedenza incaricato alla direzione a causa della malattia del titolare Dr. Marconi Luigi.

Il dr. Massucci Augusto ha sottoscritto l'accettazione dell'incarico.

Secondo l'attuale normativa, la dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi entro dodici mesi dalla morte del titolare e la gestione provvisoria della farmacia da parte degli eredi (aventi causa a titolo di successione) può protrarsi al più, per sei mesi come stabilito dalla Legge n. 27/2012

Nel certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate in data 16/12/2014 si evince che la farmacia in oggetto è ora una società di fatto sotto la denominazione “Farmacia Marconi Luigi Eredi” e che il nuovo numero di Partita IVA è 02222940443.

Il presente atto non comporta impegno di spesa a carico dell'azienda.

Ritenuto che tutto ciò premesso è conforme alla normativa vigente, si propone :

1. di autorizzare i Sigg.ri Lanciotti Giovanna (moglie), Marconi Paolo (figlio) e Marconi Piero (figlio) in qualità di eredi del Dr. Marconi Luigi, deceduto in data 11/12/2014, titolare in vita della sede farmaceutica unica del comune di Pedaso, ad assumere la gestione in via provvisoria mortis causa della suddetta farmacia, affidando la direzione della stessa al dr. Massucci Augusto, nato a Porto San Giorgio il 14/09/1964, il quale è in possesso dei requisiti di legge, in quanto laureato in farmacia ed iscritto all'Ordine dei farmacisti delle provincie di Ascoli Piceno e Fermo al numero 758 .

2. di precisare che la gestione ereditaria potrà avere la durata massima di diciotto mesi dalla data del decesso del titolare, confermando in dodici mesi il termine massimo entro cui dovrà essere presentata la dichiarazione di successione (dunque fino al 11/12/2015) e in sei mesi il termine indicato dall'art.11 c. 11 Legge 27 del 24/03/2012;
3. di disporre che, ad integrazione della documentazione presentata, al fine di determinare la data di decorrenza del termine di sei mesi di gestione provvisoria effettiva, gli eredi dovranno produrre entro il 11/12/2015 dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 recante la data di presentazione della successione all'Agenzia delle Entrate;
4. di dare atto che ogni eventuale modifica dovrà essere comunicata a questa Area Vasta;
5. di dare atto che la presente deliberazione, che deve essere conservata presso il Servizio Farmaceutico, viene rilasciata in copia conforme agli interessati ;
6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L.412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6 della L.R.26/96 e s.m. onde assicurare l'assistenza farmaceutica presso il comune dove è ubicata la farmacia ;
8. di trasmettere copia del presente atto al collegio sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.:

Il Dirigente

Dr.ssa Augusta Palmarocchi

Il sottoscritto, vista la dichiarazione del Responsabile del procedimento, attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico dell'azienda.

Il Direttore U.O.C. Bilancio

Dr. Luigi Stortini

- ALLEGATI -

La documentazione è depositata agli atti del Servizio Farmaceutico.

www.AlboPretorionline.it 16/01/15